

Repertorio n.

**COMUNE DI VILLAPUTZU**

**Provincia Sud Sardegna**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D' USO GRATUITO**

**DELL'IMMOBILE SITUATO IN VIA NAZIONALE N. 120 DISTINTO AL N.C.E.U.**

**AL FOGLIO N. 48 MAPPALE N. 821 DA ADIBIRE A "CASA DELLE**

**LAUNEDDAS"**

Con la presente scrittura privata

TRA

il Comune di Villaputzu, nel seguito denominato per brevità "Comune", codice fiscale

80003170927, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di

\_\_\_\_\_,

che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta

E

\_\_\_\_\_, per brevità "comodatario", con sede

\_\_\_\_\_, rappresentata per il presente atto

dal \_\_\_\_\_ Sig.

\_\_\_\_\_

che interviene al presente atto nella sua qualità di

\_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 129 del 04.12.2018 la Giunta Comunale ha disposto l'atto di indirizzo

per la concessione in uso dell'immobile di proprietà situato in Via Nazionale n. 120 per la

promozione e valorizzazione della cultura musicale delle Launeddas e ha dato incarico al

Responsabile del Settore Tributi, Patrimonio e Commercio per l'adempimento degli atti

conseguenti;

- con determinazione n. 107 del 07.12.2018 del Settore Tributi, Patrimonio e Commercio è stata pubblicata la manifestazione di interesse volta alla concessione in comodato d'uso dell'immobile in questione;

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Settore Tributi, Patrimonio e Commercio è stata individuata l'associazione ..... quale soggetto a cui affidare in comodato d'uso l'immobile comunale denominato Casa delle Launeddas, secondo le finalità previste negli atti sopra richiamati e nel presente atto;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Oggetto**

Il Comune concede al Comodatario, che accetta, in comodato d'uso gratuito per il periodo di un anno dei locali, situati a Villaputzu in Via Nazionale n. 120, meglio evidenziati nelle planimetrie allegate, costituiti da: 2 camere, ingresso, bagno, disimpegno e wc al piano terra, da 3 camere al primo piano. I locali sono distinti al N.C.E.U. al foglio n. 48 mapp. 821 sub. 3 (ex subalterni 1 e 2).

**Art. 2**

**Consegna e durata**

L'immobile situato in Via Nazionale n. 120, da destinare a Casa delle Launeddas, è concesso in comodato d'uso gratuito per una durata di anni UNO, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, eventualmente prorogabile per un periodo di pari durata.

A tal fine il comodatario dichiara di avere visionato i locali dell'immobile di cui trattasi, di averlo trovati in buono stato e di prenderne la consegna, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione della presente convenzione.

L’Affidatario restituirà l’immobile alla scadenza del comodato o a richiesta del Comune, secondo quanto stabilito all’art. 5.

### **Art. 3**

#### **Uso**

Il Comodatario utilizzerà i locali esclusivamente per la destinazione di Casa delle Launeddas, secondo le modalità previste negli atti relativi a tale procedura, impegnandosi a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato dal Comune.

Il Comodatario deve tempestivamente comunicare al Comune, ogni alterazione, danneggiamento, anomalia, malfunzionamento o pregiudizio riscontrato nell’immobile.

### **Art. 4**

#### **Obblighi e divieti**

A fronte della concessione dell’immobile sono previsti a carico del Comodatario i lavori di piccola manutenzione, la pulizia dei luoghi, lo smaltimento e il conferimento dei rifiuti di ogni natura.

Il Comodatario si impegna:

- ad usare l’immobile con la massima cura e diligenza, in modo da restituirlo, alla scadenza del contratto, nello stato di perfetta efficienza;
- a destinare l’immobile a casa delle Launeddas, svolgendovi all’interno esclusivamente le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale delle Launeddas;
- ad attuare il progetto proposto in sede di manifestazione di interesse;
- ad iscriversi al momento della sottoscrizione della convenzione all’elenco comunale dell’associazionismo e volontariato di Villaputzu;
- a segnalare tempestivamente al Servizio competente ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture loro assegnate;
- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere

	arrecati, anche da parte di terzi, all'immobile, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al	
	risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;	
	- a sollevare il Comune di Villaputzu, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità	
	per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo	
	dell'immobile;	
	- a munirsi di specifica polizza assicurativa per un importo pari al valore comunicato	
	dall'Ufficio comunale competente per la copertura di eventuali danni alla struttura e agli	
	arredi presenti, causati da atti vandalici e dolosi, incendi, fulmini, scoppi per dolo o colpa	
	grave, contenente la clausola del pagamento dei danni direttamente ed esclusivamente in	
	favore del comune concedente;	
	- ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali;	
	- ad usare l'immobile comunale esclusivamente per gli scopi indicati nel presente atto e negli	
	atti presupposti e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello	
	stesso sotto pena dell'immediata decadenza del comodato d'uso;	
	- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie all'immobile concesso senza il	
	consenso scritto del Comune di Villaputzu;	
	- a garantire che sull'intera area dei locali ogni forma di pubblicità riporti l'indicazione	
	"Comune di Villaputzu" e almeno una riproduzione dell'emblema Comunale.	
	L'accesso del pubblico è disciplinato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.	
	<b>Art. 5</b>	
	<b>Ripristino e riconsegna</b>	
	Al termine della convenzione il Comodatario si impegna a ripristinare e riconsegnare i locali	
	e gli eventuali arredi nello stato in cui li ha ricevuti, senza danni o malfunzionamenti, salvo il	
	normale deterioramento derivante dall'uso, effettuando prima della riconsegna la pulizia dei	
	luoghi. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei locali il Comodatario dovrà pagare una	

penale di euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento per danno ulteriore, ivi compreso il danno d'immagine. Per motivate ragioni di pubblico interesse l'immobile denominato Casa delle Launeddas dovrà essere rilasciato dal Comodatario, anche in via definitiva, a seguito di semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale nei termini notificati dalla stessa Amministrazione.

#### **Art. 6**

##### **Disponibilità dell'immobile e custodia**

E' fatto divieto al Comodatario di cedere o affittare a terzi i locali oggetto della presente convenzione, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione comunale, pena l'immediata risoluzione della stessa.

Il Comodatario non può duplicare le chiavi dei locali in oggetto e ha l'obbligo di custodire le chiavi nella massima sicurezza, essendo direttamente responsabile di ogni circostanza conseguente al loro smarrimento o sottrazione. In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi il Comodatario provvede a sue spese alla sostituzione di tutte le serrature aperte dalle chiavi ricevute e alla consegna al Comune delle copie aggiuntive. Il Comodatario provvede altresì a sue spese, dietro specifiche indicazioni del Comune, ad ogni ulteriore lavoro di sostituzione o manutenzione necessario al ripristino della piena funzionalità delle chiusure. Il Comodatario ha l'obbligo di custodire i locali assegnati con diligenza ed è direttamente responsabile verso il Comune dei danni causati.

#### **Art. 7**

##### **Controlli**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli e le ispezioni finalizzate a verificare la puntuale osservanza dei patti convenuti, nonché il rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti vigenti.

#### **Art. 8**

**Responsabilità e polizza assicurativa**

Il Comodatario assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nei locali affidati, restando esclusa ogni responsabilità del Comune. Il Comodatario adotta inoltre tutte le misure di sicurezza necessarie alla tutela della pubblica incolumità, assumendo la responsabilità per i danni a terzi e ai locali concessi.

**Art. 9**

**Risoluzione**

Il presente contratto può essere risolto, su richiesta di ciascuna parte, per grave inadempienza valutata dalla Giunta Comunale e dal Responsabile dell'Area patrimonio degli specifici obblighi previsti dai precedenti articoli 3,4,5,6,7,8, previa diffida all'adempimento, qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la parte inadempiente non provveda al riguardo. In tale ipotesi il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

In caso di scioglimento dell'Associazione, cessazione dell'attività per altro motivo, o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune rientrerà in pieno possesso dei locali oggetto della presente concessione, e di tutte le eventuali migliorie apportate dal comodatario, che saranno acquisiti al patrimonio comunale indisponibile senza alcun onere aggiunto di sorta.

**Art. 10**

**Controversie**

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Cagliari.

**Art. 11**

**Trattamento dati personali**

I dati personali del concedente saranno trattati dal comodatario solo per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalle normative comunitarie;

c) in relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 12**

##### **Riservatezza**

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del contratto, per le finalità in esse indicate, sono considerate informazioni riservate. Hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico. Le informazioni riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria, che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio.

#### **Art. 13**

##### **Disposizioni finali**

Tutte le spese nascenti dal presente contratto sono a carico del Comodatario. Le modifiche o le integrazioni al presente contratto si intendono approvate esclusivamente mediante atto scritto. Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, valgono le vigenti norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Villaputzu, li

Il Responsabile del Settore Tributi, Patrimonio e Commercio

Il Presidente dell'Associazione